Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile - 03/02/2021, n. 357. Pres. Chiulli. Est. Ferrero.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ca. Fe. Studio Legale Associato e l'avv. Ma. Fe. hanno convenuto in giudizio Or. Al. innanzi al Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al pagamento della somma di E 71.318,00 oltre spese e spese forfetarie ed accessori di legge, al lordo degli acconti corrisposti per E 7.000,00, a titolo di compensi per l'attività professionale relativa a prestazioni stragiudiziali. Or. Al. si costituiva chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa delle società X Italia spa e Me. srl; in via principale il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva e comunque per infondatezza della pretesa, di cui eccepiva altresì la prescrizione. In via subordinata formulava domanda di manleva nei confronti delle società. Non veniva autorizzata la chiamata delle società ed il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 2540/19, pubblicata in data 15/03/2019 con il seguente dispositivo: 'respinta ogni altra domanda ed eccezione, condanna Al. Or. a pagare all'attore Ca. Fe. Studio Legale Associato in persona degli avv.ti Ce. Ci. Ca. e Ma. Fe. la somma di euro 10.992,00, al lordo dell'acconto di euro 7.000,00 già corrisposto, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 12,5% , agli accessori di legge ed agli interessi ex D.Lgs 231/2002 con decorrenza dalla domanda ' e condannava altresì il convenuto alla refusione delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponevano appello CA. FE. STUDIO LEGALE ASSOCIATO e FE. MA. con citazione ritualmente notificata chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva AL. OR. contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 21.1.2020 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.11.2020 in cui, espletato l'incombente mediante trattazione scritta con il deposito a cura di entrambe le parti delle conclusioni in via telematica in forza di provvedimento presidenziale del

26.10.2020, tratteneva la causa a sentenza assegnando con decreto del 3.11.2020 i termini di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche. Ca. Fe. Studio Legale Associato e Fe. Ma. hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi:

1. erroneità della sentenza per non aver accertato che, con riferimento all'incarico di 'acquisizione Tuvia', l'attività professionale non avrebbe né riguardato né interessato Al. Or., erroneamente valutando sia l'emissione di parcella a carico del predetto soggetto, che le bozze di contratto prodotte in primo grado che, infine, ritenendo non dimostrato il conferimento di incarico professionale da parte del convenuto;

2. erroneità della sentenza per non aver accertato che, con riferimento a 'conferimento delle azioni di X Italia S.p.A. in Ma.', l'attività di consulenza ed assistenza è stata prestata nei confronti e nell'interesse di Al. Or., avendo al contrario statuito che l'incarico professionale sarebbe stato conferito dal rag Ve. per conto di X Italia S.p.A. e non su incarico di Al. Or., che risulta invece il beneficiario effettivo dell'operazione.

Giova premettere che il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda in relazione a quattro incarichi, per essere stati pacificamente e documentalmente conferiti da Al. Or. per la cura di pratiche o interessi personali, mentre ha rigettato la domanda per i due incarichi cui fanno riferimento i due motivi di appello, ritenendo che il convenuto non fosse il committente dello studio professionale o dell'avvocato, indipendentemente dalla circostanza che fosse il beneficiario della prestazione professionale, in applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati, fra le tante, da Cassazione n. 19596/2004.

I motivi non sono fondati, condividendo la Corte la valutazione delle evidenze probatorie emergenti dagli atti alla luce dei criteri individuati dalla Suprema Corte non solo nella sentenza citata dal Tribunale, ma anche nella giurisprudenza successiva. Nella recente Ordinanza 3 dicembre 2019 n. 31515, riportata anche dalla difesa dell'appellato, si legge ' Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula, appunto, l'avvenuto conferimento del

relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.

Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente neppure colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore (Cass. Sez. 2, 24/01/2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 29/09/2004, n. 19596; Cass. Sez. 1, 02/06/2000, n. 7309; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n. 1244).'

Con riferimento al primo motivo, gli appellanti insistono nella circostanza, già peraltro diffusamente argomentata nella citazione di primo grado, che l'incarico professionale sarebbe stato conferito telefonicamente da Al. Or. all'avvocato Fe., e che conseguentemente Al. Or. avesse incaricato, ossia conferito un mandato al figlio Ma. Or., di occuparsi personalmente dell'operazione, per realizzare comunque i propri interessi. Circostanza alla luce della quale andrebbe letta la mail del 3 novembre 2006 (doc 25 appellanti) di conferimento di incarico professionale all'avvocato Fe., in cui Ma. Or. non agisce personalmente, bensì come mandatario del padre e su incarico dello stesso. Elemento ulteriore che proverebbe, secondo gli appellanti, il conferimento dell'incarico da parte di Al. Or. è l'avvenuto pagamento della fattura proforma emessa nei suoi confronti per l'incarico in oggetto (doc. 41).

Rileva la Corte come tali argomentazioni non sono condivisibili.

È mancata, infatti, la prova del conferimento dell'incarico da Al. Or. all'avvocato Fe., rilevando in questa sede che il capitolo 1 di prova testimoniale sul punto, sul quale la parte insiste anche in questo grado di appello, è articolato in modo generico e quindi inammissibile con riferimento alle circostanze di tempo e di modo del conferimento dell'incarico. Tale circostanza è comunque contraddetta dalla successiva mail del 3 novembre 2006, inviata da Ma. Or. dal suo account di X Italia S.p.A., ove lo stesso

testualmente scrive 'gentile Avvocato come probabilmente le ho anticipato qualche settimana fa stiamo concludendo un'operazione di acquisizione di una società operante nel nostro settore. La Due Diligence è stata completata e quasi tutti tasselli della Lettera di Intenti sono stati completati. A questo punto avrei bisogno del suo intervento per la stesura definitiva di tale Lettera di Intenti per inserire alcune clausole e per tradurre in 'legalese' alcuni aspetti operativi. Poiché l'operazione è piuttosto complessa gradirei fissare con Lei un incontro per rappresentarle il quadro completo....". Il tenore del documento non evidenzia alcun incarico o azione nell'interesse di altri soggetti; il riferimento al verbo plurale 'stiamo concludendo', in considerazione della circostanza che la mail viene inviata dall'indirizzo di X Italia S.p.A., non può altro che far riferimento a tale soggetto ed al mittente. Anche con riferimento a tali circostanze l'appellante non ha fornito la prova che Ma. Or. agisse su incarico del padre, ed i capitoli di prova articolati non sono volti a dimostrare quanto appena sottolineato. Anzi, il tenore dei capitoli articolati evidenzia che alla riunione - che si era poi tenuta il 9 novembre - aveva partecipato il solo Ma. Or., discutendo personalmente di tutti i profili degli aspetti inerenti l'operazione. Quanto alla fattura proforma, questa Corte osserva che il documento è di formazione unilaterale, non vi è prova del pagamento e del soggetto che lo avrebbe effettuato e quindi non ha alcuna valenza probatoria.

Il motivo non è dunque fondato, apparendo in questa sede comunque irrilevanti gli accertamenti compiuti nei diversi giudizi citati dall'appellante, fra soggetti distinti.

Con il secondo motivo l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale ha affermato che 'la pratica di conferimento delle quote da X Italia S.p.A. in Ma. Immobiliare Srl, società costituita dal convenuto unitamente ai figli Ma. e Lu. (cfr visura della camera di commercio in atti) è un'operazione che riguarda la società e non il convenuto personalmente, per quanto le azioni conferite fossero di sua proprietà' (pag. 9 sentenza), mentre l'operazione 'consisteva nel trasferimento da parte del Signor Al. Or. in favore di Ma. S.r.l., cassaforte della famiglia Or., delle azioni di X Italia S.p.A. di proprietà del primo e non già nel 'conferimento delle quote da X Italia S.p.A. in Ma. Immobiliare

Srl', operazione questa impossibile da realizzarsi dato che le azioni (e non le quote) erano di proprietà del signor Al. Or. come riconosciuto dal tribunale' (pag. 51 appello). Secondo le argomentazioni dell'appellante l'attività svolta in relazione all'operazione da parte dello studio legale è consistita in consulenza ed assistenza necessaria per la regolamentazione dei rapporti fra Al. Or. ed il socio francese, titolare della quota del 49% di X Italia S.p.A. Il Tribunale avrebbe ulteriormente 'errato allorquando affermato che l'incarico de quo non sarebbe stato conferito dal Signor Al. Or. 'come avrebbe dovuto avvenire se si fosse trattato di prestazione resa nel suo interesse', ma da ragionier Ma. Ve. per conto di X Italia S.p.A. focalizzando l'attenzione sulla mail prodotta sub doc. 63 fascicolo primo grado' (pag. 51 appello).

La doglianza non è fondata ed in ogni caso, rileva la Corte, l'appellante non ha specificamente impugnato la statuizione della sentenza che concorre a determinare la ragione principale del rigetto della domanda. Infatti, a pagina 9, dopo aver argomentato che l'operazione di conferimento delle quote da X Italia a Ma. riguarda la società e non il convenuto personalmente, il giudice di prime cure afferma che l'operazione 'rientra fra le prestazioni coperte dal contratto intercorso con lo studio (art. 1 dei contratti) avuto riguardo al tenore dell'articolo 1 del contratto, che indica le prestazioni giudiziali oggetto del contratto con un elenco aperto riportandole "in via esemplificativa" o quantomeno tra i 'casi dubbi" per i quali, a norma dell'articolo 3 del contratto, opera la presunzione di inclusione nelle prestazioni regolate dal contratto, in assenza di comunicazione scritta da parte dello studio associato alla mandante, diretta ad evidenziare l'esclusione della prestazione da quelle regolate con il contratto, comunicazione che non vi è stata'. Inoltre, l'ulteriore significativo elemento che ha determinato il rigetto della domanda con riferimento all'operazione, è quello inerente al conferimento dell'incarico che risulta essere stato conferito all'avvocato Ma. Fe. con la mail del 28 maggio 2007, inviata da Ma. Ve., Chief Financial Officer, dall'account X Italia S.p.A., prodotta al numero 63, del seguente tenore "la pratica di conferimento la sta seguendo un commercialista. Però vorrei che tu dia un occhio a questo contratto

parasociale tra Or., i soci di Ma. e la X. Che fare??? Mi fido più delle donne in alcuni casi. Devo dare l'okay definitivo questa sera'.

Anche con riferimento a tale ipotesi gli appellanti assumono che il rag. Ve. abbia ricevuto l'incarico da Al. Or., ma alcun capitolo di prova è stato articolato sullo specifico punto e la circostanza non può dirsi, come ritenuto dall'appellante, non contestata da controparte con l'atto introduttivo, ove la rappresentazione fattuale è stata invece specificamente contestata.

Conseguentemente l'appellante non ha efficacemente contrastato la statuizione del Tribunale fondata sulle evidenze del contratto sottoscritto dallo studio professionale con X Italia, nonché su un dato documentale, ossia la mail proveniente da un soggetto titolare di specifica posizione all'interno della società X Italia.

Le ulteriori circostanze inerenti le fasi dell'operazione e l'apporto professionale prestato, sulle quali diffusamente l'appellante argomenta nell'esplicazione del motivo, già oggetto delle impostazioni difensive del primo grado, non sono idonee a superare le argomentazioni contenute della sentenza sopra indicate.

Infine, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia dedotto l'intero acconto di euro 7.000,00 dall'importo in relazione al quale è stato accertato il diritto degli appellanti al compenso professionale, ossia complessivi E 10.992,00, quando una quota parte di tale acconto, e segnatamente E 5.000,00, era stato pagato per l'attività di cui al primo motivo d'appello, in relazione alla quale è stata rigettata la domanda di pagamento.

Osserva tuttavia la Corte che la doglianza non è adeguatamente comprovata. Si evidenzia, infatti, che se l'acconto di euro 5.000,00 è quello portato dalla fattura proforma del 6 dicembre 2006, prodotta al doc.41 (sopra analizzata), non è fornita la prova del pagamento di tale somma; conseguentemente, poiché nelle conclusioni di primo grado l'appellante chiedeva genericamente di condannare Al. Or. al pagamento di quanto sarebbe stato ritenuto dovuto "al lordo degli acconti di euro 7.000,00" senza alcuna ulteriore specificazione, non è stata adeguatamente provata dallo stesso appellante la suddivisione dell'acconto complessivamente indicato, che quindi, del

tutto correttamente, è stato detratto interamente dall'importo accertato dal Tribunale come dovuto per le prestazioni professionali.

L'appello non merita quindi accoglimento e viene rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.

L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della condanna, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.

Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CA. FE. STUDIO LEGALE ASSOCIATO e FE. MA. contro OR. AL. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2540/19 così provvede:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1080,00 per fase di studio, € 877,00 per fase introduttiva ed € 1820,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfetarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2020.

Depositata in cancelleria il 03/02/2021